

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SCOPO BENEFICO
(Distribuzione Diretta)**

Premesso che

- a) La mission della Fondazione Banco Farmaceutico onlus, in seguito denominato Banco, è aiutare le persone indigenti rispondendo al loro bisogno farmaceutico attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che operano localmente, al fine di educare l'uomo alla condivisione e alla gratuità.
- b) Per il raggiungimento delle proprie finalità il Banco, instaurando un collegamento tra utenti delle farmacie, titolari delle farmacie e soggetti bisognosi, esercita attività di raccolta di farmaci senza obbligo di prescrizione medica e prodotti sanitari da destinare gratuitamente a persone senza possibilità economiche o agli enti che di dette persone si occupano.
- c) CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI FIRENZE

.....
in seguito denominato Ente, nell'ambito delle proprie finalità di assistenza ed aiuto ai poveri, necessita di farmaci e prodotti sanitari.

Tanto premesso, restando inteso che le premesse formano parte integrante del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 L'Ente si impegna a fornire l'Atto Costitutivo, lo Statuto, il Bilancio Sociale e qualsiasi altro materiale esplicativo e/o pubblicitario, dal quale si possa desumere la mission e lo scopo solidaristico/caritatevole.

Art. 2 L'Ente dichiara di non avere scopo di lucro e che il proprio statuto prevede espressamente il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale.

Art. 3 Il Banco, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, si impegna a mettere a disposizione dell'Ente i coupon attestanti i farmaci acquistati presso le farmacie in occasione della Giornata di Raccolta del Farmaco (GRF). Le quantità di coupon assegnati all'Ente saranno decise dal Banco, dopo attenta valutazione e considerando le disponibilità di farmaci raccolti ed i bisogni dell'insieme degli enti.

Art. 4 L'Ente si impegna:

- a distribuire i coupon ai propri assistiti allo scopo di soddisfare le loro necessità; i coupon non hanno una scadenza perentoria, tuttavia è buona norma utilizzarli entro i 12 mesi dal ricevimento, ossia prima della successiva GRF;
- a verificare che i propri assistiti utilizzino i coupon effettivamente e correttamente e cioè che vadano in farmacia e ritirino i farmaci contro presentazione dei coupon;
- a vigilare attentamente affinché non si verifichino utilizzi illegali dei coupon.

Art. 5 E' fatto divieto all'Ente di cedere o distribuire i coupon ad altri enti o a terze parti, salvo che essi non siano organizzativamente ed istituzionalmente legati all'Ente medesimo. Tale disposizione può essere derogata solo previa autorizzazione scritta del Banco.

Art. 6 L'Ente si impegna a fornire, ove richiesta, ampia e dettagliata informativa circa la distribuzione e l'utilizzo dei coupon e ad accettare l'eventuale controllo da parte di incaricati del Banco. L'Ente dovrà inoltre fornire informazioni generali circa la propria attività, attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito questionario che il Banco presenterà con frequenza annuale.

Art. 7 L'Ente si impegna a collaborare attivamente alla buona riuscita della Giornata di Raccolta del Farmaco (GRF) attraverso il coinvolgimento dei propri volontari nella copertura dei turni delle farmacie, la loro partecipazione ai corsi di formazione, la distribuzione di materiale informativo della GRF e qualsiasi altra forma di divulgazione e coinvolgimento dei volontari, delle farmacie e del pubblico.

Art. 8 Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di un anno, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti a mezzo di raccomandata A/R con un preavviso di tre mesi.

Art. 9 Il mancato adempimento degli obblighi e l'inosservanza delle condizioni previste dal presente accordo da parte dell'Ente costituiscono causa di immediata risoluzione dello stesso. L'Ente si obbliga a risarcire il Banco di tutti i danni che dovessero derivare dalla violazione del presente accordo.

Art. 10 L'Ente riconosce, dovuta a titolo di penale, una somma pari a 10 (dieci) volte il valore di mercato dei farmaci distribuiti in violazione delle disposizioni di cui agli art. 4 e 5.

Art. 11 L'Ente dà atto di avere preso visione sul sito web www.bancofarmaceutico.org e di approvare l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlg. 30.06.03 n.196.

Letto, confermato e sottoscritto:

Luogo e data FIRENZE 18-05-2017

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell'Ente

IL VICEPRESIDENTE
COMITATO DI FIRENZE

Cristina Fallini

FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO Onlus
Il Delegato Territoriale



**Banco
Farmaceutico**
FONDAZIONE ONLUS